

Considerato che, a seguito dell'attuazione della determina direttoriale n. 131/2022 sopra richiamata è stato possibile recuperare a bilancio le risorse necessarie e sufficienti per concludere i suddetti procedimenti ancora pendenti;

Tenuto conto, altresì, della necessità di definire e aggiornare costantemente la capienza del Fondo 5% al fine di garantire la sostenibilità economica dello stesso, come esplicitato nella richiamata determina direttoriale n. 131 del 28 marzo 2022;

Tenuto conto, inoltre, che il termine per la presentazione delle richieste di rimborso inizia a decorrere dalla data del provvedimento definitivo;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'autorizzazione cumulativa delle istanze di primo accesso al Fondo 5% per le quali la documentazione istruttoria è completa e aggiornata, valutate positivamente nel corso dell'anno 2021 dal Segretariato dell'Area pre-autorizzazione (APA);

Tenuto conto della necessità di specificare il farmaco, l'importo di spesa e il periodo di terapia autorizzato per ciascun paziente;

Ritenuto, perciò, opportuno predisporre un allegato per ogni struttura ospedaliera per l'indicazione dettagliata degli elementi dell'autorizzazione per ciascun paziente;

Visto che i dati relativi alla salute rientrano nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 paragrafo 1 del reg. UE 2016/679, per i quali è previsto un espresso divieto di diffusione, ossia la possibilità di darne «conoscenza [...] a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione», dall'art. 2-septies, comma 8 del decreto legislativo n. 196/2003 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101/2018;

Ritenuto, pertanto, di pubblicare solo sul sito istituzionale dell'Agenzia un estratto degli allegati summenzionati, privo dei dati personali dei pazienti e contenente soltanto gli importi di spesa autorizzati per ciascuna istanza di accesso e l'indicazione dell'istituzione richiedente;

Determina:

Art. 1.

1. È autorizzato il rimborso, nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all'art. 48, comma 19, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e sulla base dei preventivi trasmessi ed acquisiti dall'Agenzia entro il 30 giugno 2022, delle istanze di primo accesso al Fondo per le quali il Segretariato dell'area pre-autorizzazione ha espresso parere favorevole nel corso dell'anno 2021, nel limite dell'importo di spesa per ciascun paziente indicato negli allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è effettuato per ogni singolo paziente nei limiti della quantità di medicinale acquistata, effettivamente utilizzata e documentata successivamente alla data della richiesta, per il periodo di terapia per il quale il segretariato APA ha espresso parere

favorevole, ovvero, in caso di interruzione anticipata del trattamento, nei limiti di quanto acquistato in relazione al periodo di effettiva somministrazione del medicinale.

Art. 2.

1. L'autorizzazione al rimborso dei costi relativi ad ognuno dei pazienti indicati negli allegati è inefficace se il trattamento non è stato iniziato entro tre mesi dalla data di comunicazione del parere del Segretariato dell'Area pre-autorizzazione (APA) dell'AIFA. In tali casi deve essere data comunicazione all'Agenzia all'indirizzo di posta istituzionale 648.fondo5@aifa.gov.it - entro trenta giorni dalla data di efficacia della presente determina.

2. L'autorizzazione al rimborso dei costi relativi ad ognuno dei pazienti indicati negli allegati è revocata qualora non venga effettuata la richiesta di rimborso totale o parziale all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aifa.gov.it - entro sessanta giorni dalla fine del trattamento, e comunque non oltre gli otto mesi successivi all'autorizzazione.

3. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate singolarmente per ciascun paziente che ha effettuato accesso al Fondo 5% in un'unica soluzione al termine del trattamento.

Art. 3.

1. La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed è oggetto di pubblicazione anche sul sito istituzionale dell'Agenzia.

2. A tutela della riservatezza dei dati particolari dei pazienti e nel rispetto della normativa in materia, gli allegati di cui all'art. 1, comma 1 sono pubblicati per estratto solo sul sito istituzionale dell'Agenzia.

La presente determina è trasmessa al Collegio dei revisori dei conti per il controllo di competenza.

Roma, 18 ottobre 2022

*Il direttore generale:* MAGRINI

22A06150

DETERMINA 27 ottobre 2022.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino anti COVID-19 a mRNA, a base di tozinameran, «Comirnaty».** (Determina n. 176/2022).

IL DIRIGENTE  
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Piano strategico nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV2 redatto a cura del Ministero della salute dell'Istituto superiore di sanità, Commissario straordinario per l'emergenza e dell'AIFA: «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale» approvato con decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato prorogato il predetto stato di emergenza e da ultimo il n. 30 del 22 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 305 del 24 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG del 18 agosto 2021, n. 973 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, per il periodo di durata dell'incarico conferito ai sensi della determina n. 960/2021;

Visto il decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2022;

Vista la decisione della Commissione europea n. 7342(C)2022 del 10 ottobre 2022, che modifica la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comirnaty» (tozinameran) da condizionata a non subordinata ad obblighi specifici (variazione n. EMEA/H/C/005735/R/0137);

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/800219/2022) del 19 ottobre 2022, relativo alla



estensione della autorizzazione ad un nuovo dosaggio per la nuova indicazione terapeutica pediatrica da sei mesi a quattro anni di età (confezione EU/1/20/1528/010) del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty» (3 microgrammi tozinameran/dose) (variazione EMEA/H/C/005735/X/0138);

Vista la decisione della Commissione europea n. 7630 (C)2022 del 20 ottobre 2022, che autorizza la variazione EMEA/H/C/005735/X/0138 di cui al visto precedente;

Vista la domanda presentata dalla società Pfizer S.r.l., pervenuta il 24 ottobre 2022 protocollo n. 120995/P – AIFA UPC, in qualità di rappresentante locale della ditta Titolare BioNTech Manufacturing GmbH, con la quale è stata richiesta la classificazione del nuovo dosaggio per la nuova indicazione terapeutica pediatrica da sei mesi a quattro anni di età (confezione EU/1/20/1528/010) del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty» (3 microgrammi tozinameran/dose);

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA rilasciato nella seduta del 24 ottobre 2022 relativo alla classificazione ai fini della fornitura, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty» (3 microgrammi tozinameran/dose);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione della Commissione n. 7630 del 20 ottobre 2022, la confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COMIRNATY,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, dello stesso decreto, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

4. La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 ottobre 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

COMIRNATY

Codice ATC - principio attivo: tozinameran.

Titolare: Biontech Manufacturing GmbH.

Codice procedura: EMEA/H/C/005735/X/0138.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

«Comirnaty» 3 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, nella prima infanzia, nei bambini di età compresa fra sei mesi e quattro anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

*Posologia e modo di somministrazione*

Posologia

Prima infanzia, bambini di età compresa fra sei mesi e quattro anni

«Comirnaty» 3 microgrammi/dose viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo primario di 3 dosi (da 0,2 mL ciascuna). Si raccomanda di somministrare la seconda dose tre settimane dopo la prima dose, seguita da una terza dose somministrata almeno otto settimane dopo la seconda dose (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Se il bambino compie cinque anni tra una dose e l'altra nel corso del ciclo primario di vaccinazione, dovrà completare il ciclo continuando a ricevere la dose di 3 microgrammi.

Intercambiabilità

L'intercambiabilità di «Comirnaty» con altri vaccini anti-COVID-19 approvati per completare il ciclo primario non è stata stabilita. I soggetti che hanno ricevuto la prima dose di «Comirnaty» devono continuare a ricevere «Comirnaty» per completare il ciclo primario.

Popolazione pediatrica

È disponibile una formulazione pediatrica per i soggetti di età compresa fra cinque e undici anni (cioè da cinque a meno di dodici anni di età). Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Comirnaty» 10 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile.

La sicurezza e l'efficacia di «Comirnaty» nella prima infanzia, nei bambini di età inferiore a sei mesi, non sono state ancora stabilite.

*Modo di somministrazione*

«Comirnaty» 3 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare dopo diluizione (vedere paragrafo 6.6).

Dopo la diluizione, i flaconcini di «Comirnaty» contengono 10 dosi da 0,2 mL di vaccino. Per estrarre 10 dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso volume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo di siringhe e aghi standard, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre 10 dosi da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,2 mL di vaccino;

se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,2 mL, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.



Nella prima infanzia, nei bambini di età compresa fra sei mesi e meno di dodici mesi, la sede di iniezione raccomandata è la parte anterolaterale della coscia. Nei soggetti di età pari o superiore a un anno, la sede di iniezione raccomandata è la parte anterolaterale della coscia o della regione deltoidea.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1528/010 – A.I.C.: 049269107/E in base 32: 1GZLCM - 3 mcg - concentrato per dispersione iniettabile - via intramuscolare - flaconcino (vetro) 2,2 ml (10 dosi) - 10 flaconcini multidose (100 dosi).

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

22A06246

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 ottobre 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Valorizzazione delle professioni sanitarie non mediche».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Gruppo promotore Professioni sanitarie unite PSU nella persona del sig. Carchia Grazio Gioacchino sito in Torino - corso Unione Sovietica n. 499 - Cap 10135, e-mail: professionisanitarieunite@gmail.com

22A06245

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Individuazione dei comuni, inferiori a 15.000 abitanti, richiedenti e di quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.**

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, del 19 ottobre

2022, con i relativi allegati 1 e 2, recante: «Individuazione dei comuni, inferiori a 15.000 abitanti, richiedenti e di quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale», ai sensi dell'art. 1, commi 534-542, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22A06129

**Riparto parziale, dell'incremento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I decreti», è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 ottobre 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Riparto parziale, dell'incremento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19», previsto dall'art. 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

22A06135

